

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 453

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LECCISO, MURDACA, AMATUCCI, FUMAGALLI,  
FODERARO, LIGUORI, FASSINA, BALDUZZI

*Annunziata il 30 marzo 1949*

Ripristino al 70° anno di età del limite massimo  
per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per effetto di una errata valutazione ed impostazione del problema, il limite di età per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari, già stabilito a 70 anni (articolo 18 della legge 18 luglio 1907, n. 512), venne ridotto a 65 anni col regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e col regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935.

Tale provvedimento apparve inopportuno, non solo perché l'Amministrazione della giustizia è costretta a perdere ottimi e valorosi funzionari proprio quando maggiore è la loro esperienza, ma anche perché si creò una diversità di trattamento tra il personale della stessa amministrazione della giustizia, oltreché tra il detto personale e quello di altre amministrazioni dello Stato.

Anche per i magistrati era stato adottato analogo provvedimento, ma per essi, come per altri funzionari delle Amministrazioni statali, si riportò a 70 anni il già ridotto limite di età, con la legge 31 maggio 1946, n. 511.

Attualmente quindi la situazione del personale dell'Amministrazione della giustizia risulta come segue:

1°) magistrati: limite di età anni 70 (legge 31 maggio 1946, n. 511);

2°) aiutanti di cancelleria: facoltà di trattamento in servizio fino a 70 anni ed oltre (articolo 4 del testo unico delle leggi sulle

pensioni di cui al regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70);

3°) ufficiali giudiziari: limite di età 70 anni (articolo 120 del testo organico dell'Ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, di cui al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271);

4°) uscieri giudiziari: limite di età 70 anni (articolo 203 di detto Ordinamento).

Pertanto, solo per i cancellieri e i segretari giudiziari il limite di età, senza alcun motivo, rimane ridotto a 65 anni.

Tale diversità di trattamento non è neppure giustificata dall'interesse del personale meritevole. Infatti, le promozioni ai gradi superiori sono determinate per l'ordinamento delle cancellerie da un processo selettivo di valori, contrassegnato da promozioni per anzianità congiunta a merito nei primi gradi, per esami per il grado IX, per merito distinto e assoluto per l'VIII, e per merito comparativo per i gradi VII e VI.

Le dotazioni dei gradi superiori, in cui si compie la carriera per la generalità dei cancellieri, permettono a tutti i funzionari meritevoli di essere promossi senza alcun ritardo. Basti considerare che con le tabelle annesse all'Ordinamento gerarchico dello Stato di cui alla legge 11 novembre 1923, n. 2395, integrata dalla legge 14 novembre 1926, n. 1935, e successive, si ottennero cospicue dotazioni di

posti, e nei gradi VII e VIII vi sono 1374 posti su un organico di 4973 funzionari, e che, per le promozioni al grado IX non si presenta alcuna questione, perocché a norma delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 14 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, le riduzioni numeriche del grado IX previste pel gruppo B della tabella allegato 2 sono effettuate gradualmente a misura che si verificano le vacanze dei posti, soltanto dopo che i funzionari di grado XI in servizio a quella data hanno raggiunto il grado IX, il che non si è ancora completamente verificato.

D'altra parte viene rilevato che una delle ragioni per cui il vigente Codice di procedura civile non trovò generali consensi è dovuta

alla carenza di personale di cancelleria; e appare necessario che con l'entrata in vigore delle modifiche al detto codice, in corso di discussione al Parlamento, l'Amministrazione della giustizia non venga privata di cancellieri esperti e capaci.

Sono questi i motivi che hanno suggerito la presente proposta di legge, con cui si tende sostanzialmente a modificare l'articolo 78 dell'Ordinamento della cancelleria di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e l'articolo 10 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935 e a ripristinare al 70° anno il limite di collocamento a riposo, restituendo ai cancellieri e segretari giudiziari quelle garanzie che con le citate disposizioni furono violate.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge.

### ART. 2.

Sono abrogati gli articoli 78 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 e 10 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935.

### ART. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si estendono ai funzionari di cancelleria e segreteria che, per effetto dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1948, n. 1520, sono stati o saranno mantenuti in servizio durante il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1949, anche se essi siano stati dimessi dal servizio a norma della legge predetta, nel qual caso i medesimi funzionari rimarranno fuori ruolo fino a quando non saranno vacanti i posti necessari.

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.